

**“FONDAZIONE D. BERNACCHI E GERLI ARIOLI
O.N.L.U.S.”**

Sede in GAVIRATE (VA)

STATUTO

TITOLO I

ORIGINE, SCOPI E MEZZI

Articolo 1

Fonti negoziali e sopravvenute disposizioni normative

L'IPAB "Casa di Riposo Domenico Bernacchi" con sede in Gavirate, via Ferrari n. 11 nasce grazie alla donazione di "stabili" del Sig. Domenico Bernacchi fu Antonio di Milano, alla Congregazione di Carità di Gavirate, atto 236/171 del 25 febbraio 1907 notaio Luigi Giacosa di Gavirate. Con Decreto Reale del 12 gennaio 1910 l'Opera Pia diventa Ente Morale.

La donazione venne effettuata con il fine di istituire un ricovero per vecchi poveri del Comune di Gavirate, da denominarsi "Ricovero Domenico Bernacchi". Il donatore disponeva quale onere la facoltà di disporre di due posti nel ricovero a favore di quelle persone che "crederà di designare per essere ricoverate".

La donazione porta altresì l'onere perpetuo della manutenzione della cappella Bernacchi nel cimitero di Gavirate.

La Congregazione di Carità venne sostituita dall'Ente Comunale di Assistenza (ECA) con bilancio separato dal Comune nel 1937.

L'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Casa di Riposo Domenico Bernacchi" con sede in Gavirate, via Ferrari n. 11, istituita ai sensi della Legge 17/7/1890 n. 6972, è stata poi trasformata secondo le disposizioni di cui all'art. 3 c. 1 della L.R. 1/2003 in Fondazione "Casa di Riposo Domenico Bernacchi - O.N.L.U.S.", con sede in Gavirate, via Ferrari n. 11, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile (deliberazione del Collegio Commissariale n. 120 del 22.10.2003 e n. 152 del 20.12.2003)".

La Fondazione in parola esplica la propria attività ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia, nel rispetto dei dettami e dei regolamenti da quest'ultima emanati.

Articolo 2

Denominazione e sede della Fondazione

La denominazione è: "**Fondazione Domenico Bernacchi - Gerli Arioli – O.N.L.U.S.**".

La qualifica d'organizzazione non lucrativa d'utilità sociale e l'uso dell'acronimo O.N.L.U.S., oltre che nella denominazione, vengono utilizzati in qualsiasi segno distintivo ed atto della Fondazione ed in ogni comunicazione da questa rivolta a terzi, e sono subordinati all'iscrizione all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. prevista dagli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, istituita presso il Ministero delle Finanze.

La sede legale della Fondazione è in Gavirate, via Ferrari n. 11.

Articolo 3

Scopi istituzionali

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza socio – sanitaria e assistenziale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

La Fondazione ha, in particolare, lo scopo di ospitare persone in condizione di totale o parziale non autosufficienza, fornendo agli assistiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale, ricreative, sanitario-riabilitative, educative e psicomotorie, nonché, in generale, lo scopo di attuare interventi di sostegno e di socializzazione a favore degli anziani, dei portatori di handicap e di soggetti a rischio di emarginazione, ponendosi altresì come punto di appoggio dell'assistenza domiciliare e di incontro per la vita di relazione di tutti i cittadini che necessitano di sostegno.

Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- l'allestimento di residenze sanitarie assistenziali e per disabili, centri diurni, strutture residenziali e semi-residenziali per anziani e disabili;
- la promozione culturale, l'addestramento, l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, collaborano nelle attività svolte dalla Fondazione a favore di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale;
- la promozione e la partecipazione in attività di approfondimento sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali,
- il servizio di assistenza sociale.

Per l'attuazione delle suddette finalità istituzionali, la Fondazione potrà avvalersi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti sul territorio e, più in generale, potrà stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti pubblici e privati, operanti nel medesimo settore, al fine di una migliore attuazione delle proprie finalità istituzionali.

La Fondazione potrà, infine, partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere altresì alla costituzione degli organismi anzidetti.

La Fondazione, infine, potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali purché le stesse non siano prevalenti rispetto a quest'ultime e si configurino come attività connesse e strumentali al perseguimento dei propri fini istituzionali, conformemente a quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Articolo 4

Rispetto delle tavole fondative

Nel rispetto delle tavole fondative, ai fini di solidarietà la Fondazione:

- a) ospiterà gratuitamente, fino a due anziani indigenti nati ed aventi, al momento dell'ingresso, il domicilio di soccorso nel Comune di Gavirate, che non siano in grado di provvedervi, su indicazione del Servizio Sociale del Comune di Gavirate;
- b) ospiterà, gratuitamente, gli anziani indigenti residenti, al momento dell'ingresso, a Gavirate da meno di due anni e per i quali è impossibile stabilire presso quale comune abbiano il domicilio di soccorso;

- c) concorrerà al pagamento del 50% delle rette relative agli anziani indigenti nati ed aventi, al momento dell'ingresso, il domicilio di soccorso nel Comune di Gavirate ed il cui ricovero sia richiesto dal Servizio Sociale del predetto Comune.

Ai fini del presente articolo gli anziani indigenti devono essere privi di congiunti capaci economicamente, di cui all'articolo 433 del Codice Civile.

Ai fini del presente articolo si considerano nati a Gavirate gli anziani nati anche fuori dal comune che abbiano avuto la prima residenza dopo la nascita nel Comune di Gavirate.

Articolo 5

Norme organizzative

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 3.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati, in armonia con lo Statuto, l'organizzazione, le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni dell'Ente e le modalità di accesso degli utenti agli stessi.

Saranno ivi disciplinati, inoltre, le forme e le modalità di collaborazione dei membri delle associazioni di volontariato, di cui all'art. 3 del presente Statuto.

La Fondazione provvede alla redazione ad alla approvazione della Carta dei Servizi per stabilire le forme essenziali di garanzia e sicurezza riservate agli ospiti.

Il trattamento sanitario e assistenziale degli ospiti e/o degli utenti dei servizi erogati dalla Fondazione è improntato alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti; ad essi viene lasciata piena libertà di culto.

TITOLO II

PATRIMONIO E NORME ECONOMICHE

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 15/09/2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 121 del 22/10/2003, nonché dai beni pervenuti per devoluzione dalla Fondazione Centro Socio Assistenziale Gerli Arioli O.N.L.U.S.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- oblazioni, legati ed erogazioni;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di una sua trasformazione per garantirne il valore economico.

Articolo 7

Mezzi finanziari

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- contributi ed erogazioni di persone fisiche e persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, nei limiti di legge. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

I corrispettivi dovuti per i servizi offerti posti a carico degli ospiti, degli obbligati per legge o contratto o delle Pubbliche Amministrazioni, sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Divieto di distribuzione provvidenze

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali, comunque denominati, derivanti dall'attività svolta.

Al divieto di cui al comma precedente può derogarsi solo ed esclusivamente per espressa disposizione legislativa o quando la distribuzione viene effettuata a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura o ad essa riconducibile in qualunque modo.

Articolo 9

Destinazione degli utili o degli avanzi di gestione

Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente, gli utili e gli avanzi di gestione possono essere impiegati secondo il seguente ordine:

- a) per ripianare eventuali perdite dell'esercizio precedente;
- b) costituire riserve al fine di far fronte alle spese di ricovero degli anziani indigenti di cui all'art. 4 "Rispetto delle tavole fondative";
- c) per accantonamenti a fronte di future perdite;
- d) per lavori di ampliamento della struttura o di realizzazione di nuove opere, al fine di rendere la stessa più funzionale;
- e) per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

- f) per l'acquisto di attrezzature, mobili od autoveicoli;
- g) per sopperire ad ogni necessità al fine di garantire il regolare e razionale funzionamento della struttura.

La destinazione di cui alla lettera a) del comma 2 è inderogabile.

Fatta salva la destinazione di cui alla lettera a) del comma 2, il Consiglio di Amministrazione, con motivata deliberazione, può destinare gli utili o gli avanzi di gestione anche in deroga all'ordine di elencazione di cui al comma 2.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei Conti.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, i quali verranno nominati come segue:

- tre dal Sindaco del Comune di Gavirate;
- uno scelto da Associazione di Volontariato "Giuliana Gamberoni" con sede in Gavirate, Via Ferrari n. 11 ;
- uno scelto da U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) Sottosezione di Varese;
- uno scelto dal Parroco della Parrocchia San Giovanni Evangelista di Gavirate;
- uno scelto da Fondazione Scuola Materna di Voltorre con sede in Voltorre di Gavirate, via Asilo n. 3;

La carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di amministratore o dirigente di enti ed organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza, e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la Fondazione.

La carica di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione è altresì incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune di Gavirate.

Articolo 12

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla data della loro nomina e possono essere rieletti, senza interruzione, una sola volta.

Il Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, resta in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio, insediamento che dovrà avvenire - entro 30 giorni dalla nomina dei nuovi consiglieri - previa convocazione fattane dal Presidente uscente secondo le modalità di cui al successivo articolo 16.

Articolo 13

Decadenza e cessazione dei Consiglieri

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nei seguenti casi:

- quando, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive;
- qualora vengano a trovarsi in posizione di incompatibilità o di accertato conflitto di interessi con la Fondazione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio con esclusione dalla votazione del consigliere interessato dalla deliberazione.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dell'incarico per altre cause di uno dei consiglieri, il Presidente né darà tempestiva comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - al soggetto deputato alla nomina del consigliere venuto meno, ai sensi del precedente articolo 11, affinché vi provveda entro 30 giorni. Il consigliere nominato in sostituzione resterà in carica sino alla scadenza degli altri consiglieri.

Qualora dovesse venir meno contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi decaduto; in tal caso i soggetti indicati nell'articolo 11 dovranno provvedere alla nomina dei nuovi consiglieri, per quanto di propria competenza, nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione - da effettuarsi ad opera del Presidente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - dell'avvenuta decadenza.

Articolo 14

Indennità di carica

Le cariche di Consigliere, Presidente e Vice Presidente sono gratuite, salvo i rimborsi per eventuali spese, debitamente documentate, sostenute per l'esercizio delle funzioni stesse e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) stabilire gli obiettivi e gli indirizzi strategici della Fondazione;

- b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale nonché la relazione sull'amministrazione;
- c) autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio;
- d) deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- e) nominare il Direttore Generale dell'Ente, stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché un eventuale Segretario;
- f) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- g) deliberare le modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità competente secondo le modalità di legge;
- h) ratificare l'operato posto in essere, in casi di urgenza, dal Presidente;
- i) compiere in genere tutti gli atti preordinati e necessari per l'attuazione delle finalità istituzionali della Fondazione;
- l) deliberare su tutti gli argomenti che interessano la Fondazione.

Articolo 16

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre per iniziativa del Presidente (iniziativa che potrà essere attivata eventualmente anche sulla scorta di proposte tecniche del Direttore Generale) ovvero ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri qualora comprovati motivi rendano necessario ed urgente la convocazione in considerazione ed a tutela degli interessi della Fondazione.

Le adunanze sono convocate dal Presidente della Fondazione mediante comunicazione da inviarsi con almeno sei giorni di preavviso a mezzo di lettera raccomandata ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telefax, telegramma o altro mezzo equipollente, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare luogo ed ora della seconda convocazione e può stabilire altresì che quest'ultima si tenga lo stesso giorno della prima convocazione, ma in tal caso a non meno di un'ora di distanza da questa.

Alle adunanze partecipano il Direttore Generale nonché con funzione verbalizzante il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, eccezion fatta per le deliberazioni aventi ad oggetto una modifica degli scopi istituzionali della Fondazione per l'adozione delle quali è richiesto il voto favorevole di almeno sei membri del Consiglio. E' fatto, inoltre, salvo quanto disposto nei successivi articoli 18 e 24.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Chi abbia un interesse personale diretto o si trovi, in genere, in conflitto di interessi rispetto ad una determinata deliberazione, dovrà astenersi dalla votazione.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e vengono riportate su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'analogo libro delle società per azioni.

Articolo 18

Presidente

Nella prima seduta, presieduta dal consigliere più anziano d'età, il Consiglio di Amministrazione nomina, nel suo seno, con la maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente, tra i membri eletti. La votazione dovrà tenersi a scrutinio segreto.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, salvo revoca dell'incarico, da adottarsi con apposita deliberazione, previa presentazione di una mozione motivata di revoca sottoscritta da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dall'incarico di Presidente si intenderà approvata con il voto favorevole di almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente entro trenta giorni.

Articolo 19

Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigilare sul buon andamento dell'Ente;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- adottare, nei casi d'urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, ad eccezione di quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Articolo 20

Direttore Generale della Fondazione

Il Direttore Generale cura, sotto l'aspetto operativo, la gestione complessiva della Fondazione, ed in quanto tale:

- a) programma e coordina le attività all'interno e/o all'esterno della struttura della Fondazione, secondo gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) ha la funzione di direzione, controllo ed impulso delle attività e delle strutture della Fondazione;
- c) gestisce tutto il personale della Fondazione, di cui coordina e sovrintende le attività e determina la dotazione organica necessaria sottoponendola, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione;
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione formulando eventuali pareri tecnici di propria competenza;
- e) può delegare a personale competente che opera all'interno della Fondazione il compimento di specifici atti in caso di sua assenza o impedimento;
- f) svolge le altre funzioni attribuite dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale opera in stretto raccordo e risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

Esso è assunto con contratto dirigenziale, modificabile nella forma e nei contenuti secondo le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VI REVISORE DEI CONTI

Articolo 21 Revisore dei Conti

Il controllo sulla gestione economico-finanziaria e la vigilanza sulla regolarità contabile dell'Ente sono affidati ad un Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Presidente dell'Unione Nazionale Enti di Beneficenza ed Assistenza (UNEBA) Provinciale di Varese ovvero Regionale tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore è revocabile solo per inadempienza.

Il Revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità, accertata dal Consiglio di Amministrazione, derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico.

Valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità di cui al 1° comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti del Consiglio di Amministrazione e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina.

Il Revisore non può ricevere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso organismi o società dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Si applicano al Revisore dei Conti le norme di legge in materia.

TITOLO VII

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Articolo 23

Servizio di cassa, pagamenti e riscossioni

Il servizio di cassa è affidato a primari Istituti bancari. I pagamenti e le riscossioni sono effettuati a cura del Direttore Generale, secondo le procedure, anche informatizzate, ritenute più convenienti e celeri dalla Fondazione.

Articolo 24

Durata, scioglimento e devoluzione

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, da deliberarsi con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante nel medesimo settore ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 s.m.i. salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche fra i suoi membri.

Articolo 25

Norme generali

Per tutte le disposizioni non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme previste nell'ordinamento vigente.